



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

URGENTE A VISTA

Roma,

- AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA  
LORO SEDI
- AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO  
PER LE PROVINCE AUTONOME di  
TRENTO E BOLZANO
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE  
AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
AOSTA
- AL SIG. CAPO DI GABINETTO
- AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA  
LORO SEDI

e, per conoscenza,

Oggetto: Accesso alla procedura di asilo. Garanzie e modalità.

Continuano a pervenire da parte di alcune organizzazioni internazionali e nazionali non governative preoccupazioni sulle modalità, talora accelerate, con le quali i migranti sbarcati nel nostro Paese che non rientrino nella categoria dei richiedenti asilo "*in clear need of international protection*", dopo l'identificazione, ricevono il decreto contenente l'ordine di allontanamento dal territorio nazionale.

In proposito, sembra necessario richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulle garanzie che la legge prevede a tutela del diritto all'informazione dei migranti e del diritto a presentare domanda di asilo, che, peraltro, può essere esercitato dall'interessato in qualsiasi momento, anche quando già si trova da tempo in Italia.

In particolare, con riferimento al diritto all'informazione, si segnala che l'articolo 8 della direttiva 2013/33/UE ha introdotto il principio secondo il quale hanno diritto all'informazione tutti coloro per i quali sussistano elementi che lascino supporre l'intenzione di presentare una domanda di asilo.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Il diritto all'effettiva informazione è stato, peraltro, più volte affermato anche in sede giurisprudenziale: si richiama, al riguardo, tra le altre, l'ordinanza 25 marzo 2015, n.5926 della IV Sezione Civile della Corte di Cassazione, che ha precisato che "qualora vi siano indicazioni che cittadini stranieri o apolidi, presenti ai valichi di frontiera in ingresso nel territorio nazionale, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, le Autorità competenti hanno il dovere di fornire loro informazioni sulla possibilità di farlo, garantendo altresì servizi di interpretariato nella misura necessaria per favorire l'accesso alla procedura di asilo, a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento".

In relazione al momento di presentazione della domanda di protezione internazionale, si evidenzia altresì che l'articolo 8, comma 1, del d.lgs.25/2008 dispone espressamente che "le domande di protezione internazionale non possono essere respinte, né escluse dall'esame per il solo fatto di non essere state presentate tempestivamente".

Come è noto, l'articolo 29 del d.lgs. 25/2008 ha attribuito alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, insediate presso le prefetture e composte da funzionari ed esperti appositamente formati, la **competenza esclusiva** non solo ad esaminare, nel merito, la fondatezza della domanda di protezione, ma anche a decidere sull'inammissibilità della domanda medesima, che può essere dichiarata dalla Commissione nei soli limitati casi espressamente previsti *ex lege* (domanda reiterata, in assenza di nuovi elementi; domanda presentata da soggetto già titolare di protezione internazionale).

In considerazione della particolare vulnerabilità dei richiedenti asilo, la normativa vigente ha previsto una serie di garanzie procedurali volte ad assicurare l'effettività del sistema di protezione: il diritto ad una puntuale informazione sui propri diritti e doveri nell'ambito della procedura; il diritto di avvalersi dell'assistenza di un interprete della sua lingua o di lingua a lui comprensibile; il diritto all'assistenza ed alla rappresentanza legali; il diritto di non essere respinto o espulso solo per la propria nazionalità; il diritto di non essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda.

E' appena il caso di ricordare che il nostro Paese non ha ritenuto di adottare fino ad oggi una lista dei paesi ed. sicuri proprio in attuazione del principio costituzionale contenuto all'articolo 10, che, riconoscendo il diritto di asilo allo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, impone una valutazione individuale, caso per caso, delle specifiche situazioni che vengono in esame a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale.



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Non esistono nel nostro ordinamento "categorie" cui attribuire o negare a priori la protezione internazionale, ma solo casi di persone che, indipendentemente dalla loro nazionalità, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, possono avere diritto alle garanzie contenute nella Convenzione di Ginevra.

Proprio in relazione a questa scelta del legislatore, si è da tempo richiesto in sede comunitaria che le persone di nazionalità afgana rientrino nella categoria dei soggetti che possono avere accesso alla procedura di ricollocamento; d'altra parte, non può essere aprioristicamente escluso che un somalo o un nigeriano o un cittadino di qualunque altra nazionalità possa trovarsi in concreto nella condizione di poter richiedere la protezione internazionale.

Va conclusivamente chiarito che il non consentire la presentazione della domanda di protezione internazionale costituisce una chiara violazione di legge che le SS.LL. sono tenute a prevenire e, se del caso, a segnalare allo scrivente Dipartimento e alle Autorità preposte.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Molrone